

ASSOCIAZIONE IL PICCOLO PRINCIPE
Via Ciardi, 3 – 30174 ZELARINO (VE)
c.f. 90100880278

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IN DATA 27 SETTEMBRE 2020

Oggi, domenica 27 settembre 2020, alle ore 9,00, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista per le ore 7,00 di stamane, si è riunita, presso la Scuola ENGIM a Mirano (VE) - Via del Murialdo, 1, l'assemblea degli associati dell'Associazione Il Piccolo Principe

IN SEDE ORDINARIA per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio esercizio 2019;
2. Varie ed eventuali.

IN SEDE STRAORDINARIA per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo statuto ai sensi del *D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)*

----- oooOOooo -----

Ai sensi dell'art.10 dello Statuto sociale assume la presidenza il Presidente Attilio Niero che invita a fungere da segretario Lorenzo Zambotto, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la presenza di n. 48 soci in presenza e n. 21 deleghe regolari, su 85 aventi diritto.

Dichiarata valida la seduta, il Presidente fa presente che la riunione odierna è stata convocata in sede ordinaria per l'approvazione del rendiconto economico finanziario dell'associazione mentre, successivamente, si celebrerà l'assemblea in sede straordinaria per la modifica dello Statuto ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

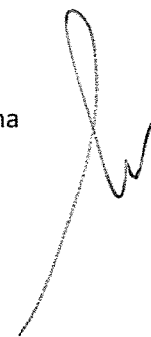
Il Presidente fa presente, inoltre, che lo slittamento della presentazione del rendiconto alla data odierna è stata decisa dal Consiglio Direttivo in ossequio al D.L. n.83/2020 che ha disposto la proroga alla presentazione dei rendiconti per le Organizzazioni di Volontariato, dovuta al periodo emergenziale determinandone il differimento al 31 ottobre 2020. Il citato art. 101 comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 fissa alla medesima data anche il termine ultimo per le modifiche statutarie necessarie per soddisfare le previsioni della Riforma degli Enti del Terzo settore.

Informa, inoltre, che ai sensi del comma 10 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, lo svolgimento delle riunioni "in presenza" deve considerarsi consentito a condizione che sia rispettata la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro. In questo caso, al fine di garantire la massima sicurezza degli associati presenti, il Consiglio Direttivo ha deciso l'adozione delle misure igienico-sanitarie di contrasto prescritte e/o consigliate nel rispetto dei vigenti provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, in tal senso è stato provveduto alla sanificazione dei locali accessibili ai presenti (la sala della riunione e i servizi igienici), ivi compreso ogni singola seduta; ad ogni partecipante è stata rilevata la temperatura corporea ed è stato richiesto di indossare correttamente la mascherina e di utilizzare frequentemente il liquido antibatterico presente all'entrata. È stata, infine, richiesta ad ogni partecipante l'autocertificazione COVID-19, assicurando, ai sensi della privacy, che sia la rilevazione della temperatura corporea che quando dichiarato nell'autocertificazione resteranno secretati agli atti di questa assemblea per 30 giorni e che nono verranno divulgati se non su richiesta dell'autorità sanitaria e/o giudiziaria.

Tutto questo premesso, il Presidente, iniziando la riunione in sede ORDINARIA, cede la parola a Lorenzo Zambotto, Tesoriere dell'Associazione che, per tramite di slides, presenta il rendiconto economico finanziario relativo all'esercizio 2019.

(... OMISSIS ...)

Non essendoci nessun altro argomento di discussione, la sessione ORDINARIA dell'assemblea termina alle ore 09,45 e la riunione viene sospesa per alcuni minuti.



Alle ore 10,00 la riunione assembleare viene ripresa con la sessione STRAORDINARIA che prevede, all'Ordine del Giorno la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini e ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente, "L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ...". Alla riunione sono presenti in proprio n. 48 associati e, nel rispetto delle previsioni dell'art. 10 dello Statuto: "Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente." Sono state presentate n. 21 deleghe. In totale, quindi, è presente in sala, in proprio e per delega, l'81,18% degli associati. Dichiarò quindi valida l'assemblea e attò a deliberare.

Rammentando che la copia dello Statuto approvata dal Consiglio Direttivo è stata inviata a tutti gli associati durante la scorsa settimana, chiede ai presenti di dare per letta la proposta di modifica.

All'unanimità viene accolta la richiesta. Si passa quindi alle osservazioni ed alle domande degli associati: precisando che alcune delle osservazioni giunte sono di carattere meramente esplicativo e proposte per rendere maggior chiarezza al dettato statutario, il Presidente le legge e l'unanimità dei presenti le approva. Ci sono invece, due osservazioni che il Presidente preferisce mettere in discussione:

- una riguarda l'art. 14 ed espressamente il quorum costitutivo dell'assemblea in seconda convocazione, che viene proposta in "almeno un terzo degli associati in proprio o in delega" anziché "qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.". Dopo breve discussione, spiegate le motivazioni dell'una o dell'altra scelta, per alzata di mano la maggioranza dei presenti delibera di lasciare inalterato l'art. 14 dello statuto e precisamente optando per la previsione che l'assemblea è attò a deliberare "in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

• Il secondo punto messo in discussione riguarda l'art. 16, secondo comma, dello Statuto ed in particolare la previsione che i componenti del Consiglio Direttivo "... sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.". L'osservazione giunta chiedeva di poter prevedere due mandati, anziché tre. Anche in questo caso, dopo breve discussione, spiegate le motivazioni dell'una o dell'altra scelta, per alzata di mano la maggioranza dei presenti delibera di lasciare inalterato l'art. 16 dello statuto e precisamente optando per la previsione i componenti del Consiglio Direttivo potranno essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi.

Al termine degli interventi, il Presidente mette ai voti l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione:
Favorevoli: unanimità

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Lo Statuto, così come approvato dagli associati è allegato in calce a questo verbale.

Non essendoci altri argomenti di discussione, la riunione si scioglie alle ore 11,00

Il Presidente

Attilio Niero

Il Segretario

Lorenzo Zambotto

ALLEGATO LO STATUTO APPROVATO

914 3

Registrazione in Adesione il 14 OTT 2017

Sette Euro esente ex art. 101 D.Lgs. n. 117/2017

A del Euro Bollo, Euro Negata

del Euro del Euro T2

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Antonella Croce'

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Mariilena Parente

Il Funzionario

Maria Chiara Romano

Agencia del - Entero - Diresi

STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

IL PICCOLO PRINCIPE ODV

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"IL PICCOLO PRINCIPE ODV"** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via G. Ciardi, 3 – Loc. Zelarino nel comune di VENEZIA

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

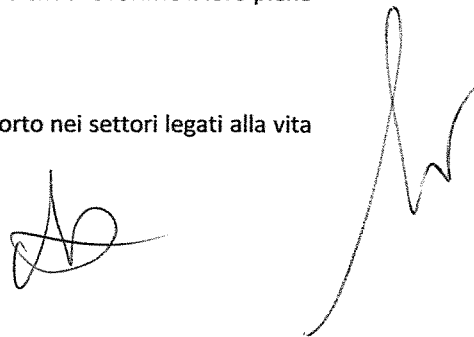
L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- ✓ la presenza e attività nei vari ambiti pubblici e privati, come supporto a situazioni di sofferenza e/o disagio, con particolare attenzione ai minori, attraverso le cosiddette attività di "dottor clown";
- ✓ la realizzazione di progetti nazionali e internazionali, anche innovativi, di sostegno educativo e di aiuto per minori che si trovino a vario titolo in particolari situazioni di disagio effettivo o potenziale, volendo favorirne il loro pieno sviluppo;
- ✓ l'aggregazione giovanile, favorendo la convivenza a scopo educativo;
- ✓ ogni iniziativa culturale, sociale, educativa, assistenziale e formativa ovvero di supporto nei settori legati alla vita di relazione;



- ✓ il collegamento a livello nazionale con tutti gli organismi che perseguono le medesime finalità dell'associazione stessa.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, ratificata dall'Assemblea alla prima riunione convocata. La deliberazione è comunicata all'interessato a mezzo lettera anche in formato elettronico ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato a mezzo lettera anche in formato elettronico.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli organi sociali, previa appartenenza associativa minima di anni due;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo e nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri, previa adeguata e partecipata formazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite



dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta, da inviare anche in formato elettronico, al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato escluso può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere, a mezzo lettera anche in formato elettronico con ricevuta di ritorno, che sulla deliberazione di esclusione si pronunci l'Assemblea, che dovrà essere convocata entro i trenta giorni successivi.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di mancanza di entrambi sarà l'Assemblea stessa a nominare il Presidente dell'adunanza.

Il segretario verbalizzante sarà nominato dall'Assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

Non possono essere delegati gli organi elettivi dell'organizzazione (amministratori e organi di controllo).

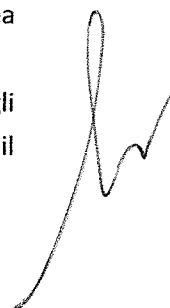
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.



ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- si pronuncia sull'esclusione degli associati, in caso di appello da parte dell'associato escluso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati inviata a mezzo lettera anche in formato elettronico o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto dell'organizzazione sarà valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o in delega, di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione



delle volontà e degli indirizzi generali dell' Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari variabile da tre a sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Tale prescrizione è valida a far data dalla prossima elezione del Consiglio Direttivo prevista nell'anno 2022.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il presidente del Consiglio Direttivo è il presidente dell'organizzazione.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Le adunanze dell'Organo di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio – video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso è necessario che:

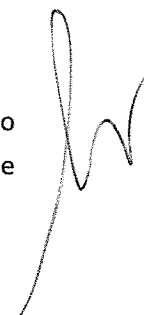
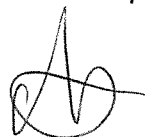
- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell' Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell' Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell' Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all' Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne



erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa



intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali



redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

